

L'intervento legislativo da cui partiamo opererebbe sull'articolo 19 della Legge 247/2012
“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”

- Norma su cui intervenire:

Art. 18 Incompatibilità

1. La professione di avvocato è incompatibile:

- a)...
- b)...
- c)...
- d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 19 Eccezioni alle norme sulla incompatibilità

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

- Proposta di modifica

All'articolo 19 della legge 247/12 si aggiunge il comma: “4. *L'incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgano attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato o associazione professionale o società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense. Al lavoratore saranno applicate le norme del contratto collettivo nazionale di riferimento. Nel caso in cui i contratti collettivi di livello nazionale applicabili al committente non contengano previsioni in materia di compenso, quest'ultimo dovrà essere comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire, avendo riguardo all'impegno temporale richiesto da essa e alla retribuzione prevista dal contratto collettivo ad efficacia generale di livello nazionale applicabile al committente con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza analoga a quella del lavoratore.*”